



TRIBUNALE DI PERUGIA

Perugia - Piazza Matteotti, 1 - Tel. 075.5405440 - 5713 - 5471 - 5442 - 5472
Mail: tribunale.perugia@giustizia.it - PEC: prot.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Prot. 1321/2021

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Perugia

Oggetto: Modalità di recupero degli importi per le copie degli atti di impugnazione penale depositati telematicamente.

Il Ministero della Giustizia, rispondendo ad un quesito riguardante l'operatività dell'art. 24 del D.L. 137/2020 in materia di impugnazioni inoltrata via PEC, ha chiarito che anche a tale fattispecie si applica l'art. 164 disp. att. c.p.p.

La norma in parola prevede che "il mancato deposito delle copie (cartacee) dell'atto di impugnazione, necessarie non solo per la notifica alle parti, ma anche per la formazione dei fascicoli destinati all'autorità giudiziaria competente ad esaminare l'impugnazione, ha come conseguenza che le copie saranno effettuate dalla cancelleria a spese di chi ha presentato l'impugnazione".

In sostanza l'intervento di urgenza introdotto con il D.L. 137/2020, convertito in Legge 176/2020 ha introdotto il deposito a mezzo PEC delle impugnazioni per garantire il rispetto dei termini in un periodo di emergenza in cui l'accesso agli Uffici è notoriamente difficoltoso, anche a causa delle restrizioni previste per gli spostamenti; secondo il Ministero però non sono state modificate le norme processuali né si è inteso derogare espressamente alla specifica regolamentazione dettata dalle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che prevede la formazione di un determinato numero di copie analogiche dell'atto di impugnazione da inserire nel fascicolo cartaceo, fascicolo che continuerà ad essere formato in tale modalità anche nel caso di deposito telematico dell'atto di impugnazione.

Pertanto deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti di copia (che potrà essere effettuato anche telematicamente ovvero secondo modalità da concordare con le cancellerie competenti) con riferimento alle copie dell'atto di impugnazione inoltrato via PEC, formate dalla Cancelleria nel numero necessario per la cura degli adempimenti espressamente richiamati dall'art. 164 comma 3 disp. att. c.p.p.

Si invita alla massima diffusione della presente nota cui si allega anche il provvedimento ministeriale.

Distinti saluti

Perugia, 30 aprile 2021
Il Dirigente Amministrativo
Valeria Pini

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti